CAMERA DEI DEPUTATI N. **2423**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

Presentato il 23 maggio 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardano tematiche dell'ambito della sessualità e disposizioni per il coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative curricolari o extracurricolari.

Il disegno di legge consta di tre articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie o degli studenti maggiorenni, in relazione alle eventuali attività scolastiche riguardanti il tema della sessualità, con particolare riferimento al Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studenti, e in relazione alle attività extracurricolari e alle attività di ampliamento dell'offerta formativa, eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa. Il disegno di legge è volto a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo ed educativo. L'intervento deriva dalla necessità di informare tempestivamente e accuratamente le famiglie o gli studenti maggiorenni, consentendo loro di esprimere l'adesione tramite il consenso informato preventivo, in forma scritta, alle attività extracurricolari e agli ampliamenti dell'offerta formativa (entrambi eventualmente inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa), che riguardano temi attinenti all'ambito sessuale.

In dettaglio, il comma 1 dispone che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo per eventuali attività aventi ad oggetto tematiche relative alla sessualità, previa messa a

disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le medesime attività. Conseguentemente, le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo tra i loro doveri quello di acquisire tale consenso.

In termini generali, il Patto persegue l'obiettivo di consentire un'alleanza educativa e una sinergia virtuosa tra la scuola e la famiglia, attraverso la condivisione dei nuclei fondanti dell'azione educativa, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni e gli studenti. Tale documento si presenta come strumento di assunzione di responsabilità e di impegno di tutti i protagonisti della scuola – ciascuno secondo i propri ruoli e le proprie competenze – a condividerne i contenuti e a rispettarne i princìpi. Pertanto, la disposizione in commento costituisce un rafforzamento del principio – già sancito dal citato regolamento di cui al decreto n. 249 del 1998 – secondo il quale il Patto educativo di corresponsabilità deve essere oggetto di consapevole condivisione da parte delle famiglie e degli studenti, secondo le modalità individuate dai singoli regolamenti di istituto.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il necessario consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti (se maggiorenni), con riguardo alla partecipazione alle attività extracurricolari, eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), riguardanti temi afferenti all'ambito della sessualità. Il PTOF rappresenta il documento fondamentale e strategico che le istituzioni scolastiche adottano nell'ambito della loro autonomia, attraverso il quale le medesime esplicitano la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Le istituzioni scolastiche, garantendo la piena trasparenza e pubblicità del PTOF, consentono alle famiglie di scegliere il percorso di studio ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del proprio figlio, nonché di aderire consapevolmente alle scelte strategiche definite dall'istituzione scolastica. Il PTOF, inoltre, costituisce uno strumento fondamentale di comunicazione tra la scuola e la famiglia, poiché descrive l'offerta formativa che la scuola si propone di realizzare.

Il consenso informato in relazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal PTOF deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento dell'attività, e la relativa richiesta deve esplicitare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle suddette attività, nonché l'eventuale presenza di esperti, o di rappresentanti di enti o di associazioni, a vario titolo coinvolti, che devono essere individuati nel rispetto del procedimento e dei criteri stabiliti dal successivo articolo 2. La disposizione precisa, altresì, che la partecipazione alle suddette attività è facoltativa; pertanto, in caso di mancata adesione, si prevede che gli studenti si astengano dalla frequenza.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede il necessario consenso informato preventivo delle famiglie ovvero degli studenti, se maggiorenni – reso con le medesime modalità già stabilite dal comma precedente con riguardo alle attività extracurricolari eventualmente previste dal PTOF – anche con riferimento alle attività riguardanti tematiche attinenti all'ambito della sessualità relative all'ampliamento dell'offerta formativa. La disposizione precisa, altresì, che, in caso di mancata adesione alle anzidette attività, le istituzioni scolastiche garantiscano, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia organizzativa e didattica, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Il comma 4 introduce una disposizione di chiusura volta a delimitare in modo puntuale l'ambito di applicazione della norma. In particolare, si stabilisce che, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, siano in ogni caso escluse le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità, fatto salvo quanto disposto dalle Indicazioni nazionali

adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. La previsione, ispirata al principio della tutela dell'interesse superiore del minore e alla primaria funzione educativa della famiglia, è finalizzata a garantire che vengano trattati esclusivamente gli argomenti previsti e declinati dalle Indicazioni nazionali, le quali costituiscono la cornice di riferimento per l'offerta formativa, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di coinvolgimento, da parte della scuola, di esperti esterni e di rappresentanti di enti o di associazioni, in attività formative curricolari o extracurricolari. Si prevede, in dettaglio, che la partecipazione di detti soggetti esterni alle attività formative sia subordinata alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione di detti soggetti esterni, si prevede che il collegio dei docenti definisca i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

La disposizione mira, pertanto, a garantire la qualità delle attività formative, siano esse curricolari o extracurricolari, anche con riguardo all'intervento di soggetti terzi all'istituzione scolastica, attraverso l'applicazione del principio di collegialità degli organi scolastici, chiamati a pronunciarsi sull'intervento e, in particolare il collegio dei docenti, a definire i criteri di valutazione dei titoli e della professionalità dei soggetti esterni che si intende coinvolgere nelle suddette attività, con riguardo sia alla finalità educativa sottesa sia al livello di maturazione degli studenti destinatari e alla loro età, in un'ottica di tutela degli stessi attraverso la valutazione nel singolo caso.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta normativa di cui all'**articolo 1** reca disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie ovvero degli studenti, se maggiorenni, in relazione alle eventuali attività scolastiche riguardanti il tema della sessualità, con particolare riferimento al Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studenti, e con riguardo alle attività extracurricolari e alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa, eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa.

In dettaglio, il comma 1 dispone che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo per eventuali attività aventi ad oggetto tematiche relative alla sessualità, previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le medesime attività. Conseguentemente, le istituzioni adeguano il Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento adottato con d.P.R. n. 249 del 1998, prevedendo tra i doveri quello di acquisire tale consenso.

Il comma 2 prevede il necessario consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti (se maggiorenni), da richiedersi entro sette giorni antecedenti alla data prevista per lo svolgimento delle attività, con riguardo alla partecipazione alle attività extracurricolari, eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), riguardanti tematiche afferenti all'ambito della sessualità.

Il comma 3 stabilisce la necessità del consenso informato preventivo delle famiglie ovvero degli studenti, se maggiorenni – reso con le medesime modalità già stabilite dal comma precedente con riguardo alle attività extracurricolari eventualmente previste dal PTOF – anche con riferimento alle attività (riguardanti tematiche dell'ambito della sessualità) relative all'ampliamento dell'offerta formativa. La disposizione precisa, altresì, che, in caso di mancata adesione alle anzidette attività, le istituzioni scolastiche garantiscano, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia organizzativa e didattica, la fruizione di attività formative alternative, comunque ricomprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Il comma 4 introduce una disposizione di chiusura volta a delimitare in modo puntuale l'ambito di applicazione della norma. In particolare, si stabilisce che, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, siano in ogni caso escluse le attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto tematiche inerenti alla sessualità, fatto salvo quanto disposto dalle Indicazioni nazionali adottate con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad individuare il "Consenso preventivo informato" quale necessario strumento di partecipazione delle famiglie e degli studenti (se maggiorenni) in relazione alle attività extracurricolari e sugli ampliamenti dell'offerta formativa (entrambi

eventualmente inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa) che riguardino tematiche dell'ambito sessuale e consentendo loro di esprimere l'adesione in forma scritta, indicando esplicitamente tempi e modalità di acquisizione dello stesso. Le istituzioni scolastiche realizzano le attività suddette mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e all'articolo 1, comma 3, della legge 15 luglio 2015, n. 107, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La proposta normativa di cui all'**articolo 2** reca disposizioni in materia di coinvolgimento, da parte della scuola, di esperti esterni, enti o associazioni, in attività formative, curricolari o extracurricolari. Si prevede, in dettaglio, che la partecipazione di detti soggetti esterni alle attività formative sia subordinata alla deliberazione del Collegio dei docenti e all'approvazione del Consiglio di istituto. Ai fini della selezione di detti soggetti esterni, si prevede che il Collegio dei docenti definisca i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione ed età degli studenti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a disciplinare la partecipazione di esperti esterni, enti o associazioni, ad attività formative, curricolari o extracurricolari, attraverso la necessaria deliberazione del Collegio dei docenti ed approvazione del Consiglio di istituto e la previa definizione, da parte del Collegio dei docenti, dei criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione ed età degli studenti.

L'**articolo 3** reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

07/05/2025 ***Daria Perrotta***

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di disegno di legge in materia di consenso informato in ambito scolastico

Amministrazione competente: Ministero dell'istruzione e del merito

Referente ATN dell'Amministrazione competente*:* Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Articolo 1

L'intervento normativo si inserisce nel quadro degli strumenti di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita scolastica, in un'ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

In particolare, la disposizione in esame reca la disciplina del consenso informato preventivo delle famiglie ovvero degli studenti, se maggiorenni, con riguardo alle attività extracurricolari nonché a quelle rientranti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa aventi ad oggetto tematiche inerenti alla sessualità, inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa. In conseguenza di ciò, le istituzioni scolastiche sono tenute ad adeguare il Patto educativo di corresponsabilità, integrandolo con l'obbligo, in capo alle medesime, di procedere alla preventiva acquisizione del suddetto consenso.

L'intervento proposto risponde esclusivamente all'esigenza di rafforzare i canali informativi istituzionali, rappresentati in particolare dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e dal Patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e la famiglia – ovvero tra la scuola e gli studenti, ove maggiorenni, attraverso "il consenso informato preventivo" in forma scritta.

La disposizione mira a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo e educativo.

Il "consenso informato preventivo" per i genitori è coerente con il principio costituzionale di cui all'articolo 30 della Costituzione, secondo il quale "*È dovere e diritto dei genitori istruire ed educare i figli*", al quale si ispira ampia parte della normativa scolastica. Infatti, i genitori, le famiglie o in generale chi si occupa della crescita di un adolescente svolge un ruolo fondamentale nel plasmare le basi e i valori, ivi compresi quelli riguardanti l'ambito della sessualità e delle relazioni umane. Per questa ragione, nell'attuazione del processo di insegnamento e apprendimento in ordine al tema in oggetto, la cooperazione tra la scuola e le famiglie risulta indispensabile e, come tale, deve essere sin dall'inizio ricercata e rafforzata, in maniera tale che la scuola insieme alla famiglia assicurino la crescita integrale dei giovani e il loro benessere.

La proposta normativa risulta coerente con il programma e l'azione di Governo, in quanto finalizzata a rispondere alle esigenze delle famiglie che richiedono un'informazione

tempestiva, chiara e dettagliata in merito alle attività extracurricolari e agli ampliamenti dell'offerta formativa aventi ad oggetto tematiche dell'ambito sessuale.
L'intervento, inoltre, è fondato, alla base, sui principi costituzionali relativi al diritto all'istruzione e si prefigge l'obiettivo di rafforzare l'alleanza tra la scuola e le famiglie, nel rispetto del principio del primato educativo della famiglia e della libertà di insegnamento dei docenti, anch'essi costituzionalmente garantiti.

Articolo 2
La disposizione in esame disciplina il coinvolgimento, da parte della scuola, di esperti esterni, enti o associazioni, in attività formative, curricolari o extracurricolari.
Nello specifico, l'intervento normativo è volto ad evitare che in relazione alle attività formative, curriculari ed extracurriculari siano coinvolti soggetti terzi privi dei requisiti di professionalità necessari ad assicurare la qualità delle attività medesime e il raggiungimento, da parte degli studenti destinatari, delle finalità educative sottese alle iniziative formative.
La disposizione, in coerenza con il programma di Governo, scaturisce dalla necessità di prevedere un'apposita disciplina che regoli il coinvolgimento di soggetti esterni nell'erogazione di attività formative, in un'ottica di tutela degli interessi degli studenti destinatari delle stesse, rimettendo al Collegio dei docenti e al Consiglio di istituto la decisione in ordine alle iniziative in applicazione del principio di collegialità degli organi scolastici della scuola.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 1
La proposta normativa in oggetto si colloca nella cornice costituzionale delineata dagli articoli 33, 34, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 "*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*", che rappresenta il documento fondamentale per gli studenti che frequentano la scuola secondaria del sistema nazionale di istruzione. All'articolo 5-*bis* il regolamento disciplina il Patto educativo di corresponsabilità, prevedendo che contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, i genitori e gli studenti sottoscrivano il Patto stesso, al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, al fine di creare una sinergia tra gli attori coinvolti. Il documento rappresenta, pertanto, un impegno collettivo, in cui ciascun protagonista della scuola, secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, è chiamato a condividerne i contenuti e rispettarne i principi.
Il quadro normativo di riferimento è integrato, altresì, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" che, all'articolo 3 (come modificato dall'articolo 1, comma 14 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*") stabilisce che ogni istituzione scolastica predisponga, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell'offerta formativa, quale documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni

scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Inoltre, il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Il PTOF è, pertanto, un documento che implica una forte partecipazione di tutte le componenti della scuola. La sua elaborazione, infatti, prevede un processo partecipativo che rende tutti protagonisti della progettazione educativa. Le istituzioni scolastiche, garantendo la piena trasparenza e pubblicità del PTOF, consentono alle famiglie di scegliere il percorso di studio ritenuto più adeguato alle attitudini e alle aspirazioni del proprio figlio, nonché di aderire consapevolmente alle scelte strategiche definite dall'istituzione scolastica. Il PTOF, inoltre, costituisce uno strumento fondamentale di comunicazione tra l'istituzione scolastica e la famiglia, poiché descrive l'offerta formativa che la scuola intende realizzare e che le famiglie, a loro volta, sono chiamate a condividere, creando così un'alleanza virtuosa scuola-famiglia che favorisce una maggiore coesione ed efficacia del processo educativo.

Nell'ambito del d.P.R. n. 275/1999 vengono in rilievo anche gli articoli 4 e 5, che riconoscono, rispettivamente, l'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche. In dettaglio, ai sensi del comma 4, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano, altresì, i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune. In applicazione dell'autonomia organizzativa, le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

A livello generale, nel quadro normativo di riferimento in cui si inserisce l'intervento normativo in esame viene in rilievo anche l'articolo 1, comma 3, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, che, attraverso il richiamo alle forme di flessibilità dell'autonomia didattica, garantisce il diritto-dovere all'istruzione, attraverso attività alternative comunque ricomprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Articolo 2

L'intervento proposto si colloca nella cornice costituzionale delineata dagli articoli 33, 34, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione.

A livello di legge ordinaria, il quadro normativo di riferimento è costituito anzitutto, anche in questo caso, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" che, all'articolo 3 (come modificato dall'articolo 1, comma 14 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*") introduce lo strumento del Piano triennale

dell'offerta formativa, inteso quale documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica, nel quale si esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Inoltre, sempre con riferimento al d.P.R. n. 275/1999 vengono in rilievo anche gli articoli 4 e 5, che riconoscono, rispettivamente, l'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche.
Si richiama, altresì, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo unico in materia di istruzione, e, in particolare, gli articoli 7 e 8 che disciplinano, rispettivamente, il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 1
La proposta normativa in oggetto non incide in via diretta su leggi e regolamenti vigenti, ma solo in via mediata.
In particolare, si dispone che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso informato preventivo per eventuali attività che riguardano tematiche dell'ambito della sessualità, previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le medesime attività. Conseguentemente, le istituzioni adeguano il Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento adottato con d.P.R. n. 249 del 1998, prevedendo tra i doveri quello di acquisire tale consenso.
La proposta normativa, in tal modo, costituisce un rafforzamento di un principio già previsto dal citato d.P.R. n. 249/1998.
Analogamente, le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 dell'intervento proposto, nel disporre che la partecipazione alle attività extracurricolari e a quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) che riguardano tematiche dell'ambito della sessualità richieda il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori ovvero degli studenti, se maggiorenni, si limitano a rafforzare i canali informativi istituzionali, rappresentati in particolare dal PTOF e dal Patto educativo di corresponsabilità, tra la scuola e la famiglia.

Articolo 2
L'intervento proposto, che disciplina la partecipazione di soggetti esterni alle iniziative formative previste dalle istituzioni scolastiche, non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Inoltre, lo stesso appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, come sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in quanto interviene in ambiti attinenti alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, l'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle Regioni e agli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme in esame sono compatibili con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La proposta in esame è compatibile con il diritto dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La proposta oggetto dell'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo proposto non produce effetti abrogativi impliciti dell'atto normativo né contiene norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Con riguardo alle disposizioni proposte non si segnalano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Lo schema di disegno di legge proposto non prevede l'adozione di successivi atti attuativi.

8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie)

1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.

2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che in caso di mancata adesione alle

attività di cui al presente comma gli studenti si astengono dalla frequenza.

3. La partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

4. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)

1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.